

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020

(GU Serie Generale n. 265 del 25-10- 2020)

SI attività sportiva e motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per **l'attività** sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti

NO eventi e competizioni sportive degli sport **individuali** e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

SI eventi e competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dai rispettivi Organismi.

SI allenamenti atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui sopra a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dai rispettivi Organismi

NO attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali

SI attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali se presidio sanitario obbligatorio a che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza

SI attività sportiva di base e **attività** motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati nel RISPETTO dei protocolli.

SI attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti

NO agli Sport da contatto (come elenco Min. Sport 18/10 e fatto salvo quanto previsto in ordine agli **eventi e alle competizioni sportive di interesse Nazionale**) ed alla attività sportivo dilettantistica di base, scuole, **attività** formativa di avviamento, relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

NO spettacoli aperti al pubblico in sale **teatrali**, sale da concerto, sale cinematografiche ed in altri spazi anche all'aperto

NO convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con **modalità** a distanza

NO impianti nei comprensori sciistici, gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti **agli** sciatori **amatoriali** solo subordinatamente all'adozione di opposte linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti

NO centri culturali, centri sociali e centri ricreativi